

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1442-C

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro della difesa  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro della salute**

(V. Stampato n. 1442)

*approvato dal Senato della Repubblica il 4 febbraio 2003*

(V. Stampato Camera n. 3623)

*modificato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato del luglio 2000 stipulato dai quattro Paesi dell'area sud-occidentale europea rappresenta l'esito di una iniziativa politico-militare avviata sin dal 1995 nel quadro dell'Unione europea occidentale (UEO), allo scopo di offrire un contributo al processo di costituzione di una forza militare dell'Unione europea (UE). In particolare, i quattro Stati *partner* hanno previsto di organizzare una forza terrestre multinazionale, a spiegamento rapido, che abbia la consistenza di una divisione e che viene quindi denominata Euroforza operativa rapida (EUROFOR). Quest'ultima avrà in primo luogo l'obiettivo di svolgere le missioni di cui alla Dichiarazione di Petersberg, vale a dire missioni umanitarie o di evacuazione e di mantenimento della pace, nonché missioni di forze di combattimento per la gestione delle crisi, ivi incluse operazioni per il ristabilimento della pace.

La Forza - la quale è aperta anche agli altri Stati membri della UEO - non avrà una dimensione definita in via permanente, ma verrà costituita di volta in volta sulla base della specifica missione nella quale dovrà essere impiegata. Permanente è invece la struttura di comando ubicata a Firenze e di fatto

costituita sin dal 1997. È altresì previsto quale Foro decisionale per l'impiego delle forze e per il coordinamento politico-militare, un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Dicasteri degli esteri e della difesa di ciascun Paese.

L'adesione ad EUROFOR è peraltro coerente con gli impegni assunti dall'Italia nel contesto internazionale, in particolare con la sua qualità di Stato membro dell'UE e con la sua appartenenza all'Alleanza atlantica.

Il Trattato in ratifica consente di adottare uno strumento militare moderno e in linea con l'orientamento diretto ad assicurare all'UE i mezzi opportuni per intraprendere una politica estera e militare comune che la renda protagonista nello scacchiere internazionale.

La Camera dei deputati ha modificato il testo del provvedimento prevedendo, all'articolo 3, il differimento al 2003 della decorrenza delle autorizzazioni annuali di spesa.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

17 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 498.060 annui a decorrere dal 2002, si provvede, **per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

1. **Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 498.060 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico*.

Art. 4.

*Identico*



